

Nuovo Testamento: Legge e opere in Paolo e Giacomo

Il tema non è trattato in maniera sintetica in alcuna monografia disponibile sul mercato italiano. Di conseguenza, la presente rassegna bibliografica propone alcune opere di studio della teologia rispettivamente propria di Paolo e Giacomo, con la limitata attenzione a rinvenire in esse le rispettive comprensioni qualificanti questa tematica. Per tale motivo saranno necessariamente ripetuti alcuni titoli già segnalati da Giuseppe Segalla in «*Orientamenti bibliografici*» 22 (2002).

Per ciò che riguarda *Paolo*, si deve subito chiarire che la sua precomprensione «luterana», caratterizzante in modo indiscusso la ricerca biblica sino a qualche decennio fa, è stata ultimamente posta radicalmente in questione. Sebbene insolito per *Orientamenti bibliografici*, ritengo per questo utile suggerire almeno due articoli orientativi su tale problematica, ossia **A. Gieniusz, "Identity Markers o "Solus Christus"; quale posta in gioco nella dottrina della giustificazione per fede in Paolo?**, «*Euntes Docete*» 53 (2000) 7-27, e, a livello maggiormente divulgativo, **S. Romanello, Paolo al crocevia del dibattito ecumenico. La ricerca biblica sulla soteriologia paolina e suo ruolo nel dialogo ecumenico**, «*Credere Oggi*» 24 (2004/5) 55-67. La monografia di riferimento per il cambio di paradigma degli studi paolini è quella di **E.P. Sanders, Paolo e il giudaismo palestinese. Studio comparativo su modelli religiosi**, Paideia, Brescia 1986, pp. 848, euro 60,43. Essa, sulla base di un lungo confronto tra testi giudaici di varie correnti e le lettere paoline, denuncia la presupposizione fondamentalmente erronea del paradigma precedente, che avrebbe inteso Paolo impegnato a combattere una deformazione giudaizzante e legalista della legge. Mai, invece, per il giudaismo, la legge e la sua osservanza sono considerate a prescindere dalla nozione biblica dell'Alleanza. Si entra nell'Alleanza grazie a una libera elezione divina, si rimane in essa grazie all'osservanza della legge. La legge non serve a ingraziarsi il favore divino, ma a rimanere in un rapporto con Dio che origina dal suo favore, liberamente e gratuitamente manifestato. La domanda, che allora si pone, è perché Paolo abbia enfatizzato la manifestazione della giustizia salvifica di Dio a prescindere dalla legge e dalle sue opere, se era patente la natura di una legge non tesa a causare la manifestazione della salvezza di Dio, bensì a rimanervi in essa. Sanders, cui va ascritto il merito di aver reimpostato il problema, in fondo non risponde a questa domanda, nemmeno nel suo successivo **E.P. Sanders, Paolo, la legge e il popolo giudaico**, Paideia, Brescia 1989, pp. 368, euro 26,10, in cui anzi giunge a considerare il pensiero paolino sulla legge come asistemico, in un'accezione vicina all'incoerente.

Già lo studioso luterano **K. Stendahl, Paolo tra ebrei e pagani e altri saggi**, Claudiana, Torino 1995, pp. ..., euro ... (l'originale, in articolo, è stato pubblicato addirittura nel 1963), riteneva che le «opere della legge», con cui Paolo polemizza, fossero in realtà solo i comandamenti che sancivano la differenza etnica degli ebrei rispetto ai pagani, e che l'intera precomprensione luterana sia, in realtà un grosso equivoco, essendo Paolo interessato solo ai rapporti interetnici all'interno della chiesa. **J.D.J. Dunn, La teologia dell'apostolo Paolo**, Paideia, Brescia 1999, pp. 760, euro 66,62, motiva per esteso, pur senza citarlo, questa posizione. Rifacendosi all'opera di Sanders, accetta entusiasticamente la «nuova prospettiva» di studi paolini così inaugurata. Per lui le «opere della legge» sono esclusivamente gli «*identity markers*», ossia i comandamenti, quali la circoncisione o le norme di purità rituali, che sanciscono la peculiarità etnica dell'ebraismo su base religiosa, e che Paolo combatte per garantire ai credenti provenienti dalla Genti pieno accesso alla comunità dei credenti in Cristo. Eccettuata tale dimensione, si avrebbe in Paolo una considerazione oltremodo positiva della legge, presente soprattutto in *Rm* 7,7ss.

La visione di Dunn ha avuto un largo seguito, causa anche le sue varie pubblicazioni, non limitate al singolo suo testo tradotto in italiano, ma al contempo è oggetto anche di varie critiche, poiché il linguaggio paolino, sicuramente

interessato alle relazioni interetniche interne alla chiesa, non è assolutamente limitabile a queste. Così, mentre grazie agli studi di Dunn da un lato si riscoprono alcune qualifiche positive della legge presenti nell'epistolario paolino, dall'altro non si può sottacere la violenza di alcune sue affermazioni sulla stessa, non circoscrivibili alla sua mera valenza etnica. Molti e diversi, quindi, sono i percorsi ermeneutici intrapresi oggi sulla questione della legge in Paolo. Importante quello di **J.-N. Aletti, *La lettera ai Romani e la giustizia di Dio***, Borla, Roma 1997, pp. 304, euro 22,50, che ricerca la coerenza di affermazioni riguardo alla giustizia e alla legge, diverse anche all'interno della stessa lettera ai Romani, attraverso il metodo dell'analisi retorico-letteraria. Molte le sue originali conclusioni, che però non toccano direttamente la questione del rapporto tra Paolo e Giacomo. **H. Hübner, *La legge in Paolo. Contributo allo sviluppo della teologia paolina***, Paideia, Brescia 1995, pp. 304, euro 26,10, ripreso nella sua ***Teologia biblica del Nuovo Testamento. 2 La teologia di Paolo e la storia dei suoi effetti nel Nuovo Testamento***, Paideia, Brescia 1999, pp. 520, euro 44,42, dichiara espressamente che l'argomentazione paolina, in quanto legata all'occasionalità della scrittura delle diverse lettere, presenta differenze e incoerenze tra una lettera e l'altra. Così, tra Galati e Romani si mantiene coerente nel ritenere la giustificazione legata alla fede, e non alle opere della legge, intese in senso «luterano» come sforzo pretestuoso dell'individuo peccatore di giungere ad un'impossibile giustizia propria. Nella lettera ai Romani, tuttavia, si ha, a partire da *Rm 7,7*, un'apologia della legge assente nella lettera ai Galati. In *Rm 7,7*, infatti, si ascriverebbe la pretesa di affermare la propria giustizia per mezzo delle opere della legge non alla legge stessa, ma alla sua strumentalizzazione operata dal peccato, soggetto personificato come entità potente e attiva. Simile visione, tuttavia, attribuisce al desiderio di osservare la legge una valenza negativa che nel dettato paolino è assente. Inoltre enfatizza (al pari di Dunn) le qualifiche positive della legge, ignorando però la compresenza di altre dal tenore completamente opposto. È ciò che ho inteso dimostrare in **S. Romanello, *Una legge buona ma impotente. Analisi retorico-letteraria di Rm 7,7-25 nel suo contesto*** (SupplRivBibIt 35), EDB, Bologna 2000, pp. 342, euro 30,10, testo che però non si occupa direttamente della questione delle opere della legge, limitandosi allo studio attento di *Rm 7,7-25*. Il brano mi appare imperniato su di una concessio retorica, funzionale a ribadire l'impotenza salvifica della legge pur negando con forza corollari ipoteticamente possibili di questa constatazione, ossia una dimensione intrinsecamente peccaminosa e negativa della legge.

Tra gli studiosi italiani tutte queste posizioni trovano diverse eco e rielaborazioni. **G. Barbaglio, *La teologia di Paolo. Abbozzi in forma epistolare***, EDB, Bologna 2001, pp. 788, euro 53,50, ripreso poi in **G. Barbaglio, *Il pensare dell'apostolo Paolo***, EDB, Bologna 2004, pp. 328, euro 24,00, ritiene che la tematica dell'autoesaltazione umana per mezzo della legge sia assente in Paolo, ma al contempo dichiara che il discorso della giustificazione per fede esalta ciò che definisce efficacemente «codice del gratuito, non del dovuto». Tra i commentari si può poi citare **A. Pitta, *Lettera ai Galati*** (SOC 9), EDB, Bologna 2000, pp. 460, euro 35,00 e ***Lettera ai Romani*** (LBNT 6), Paoline, Milano 2001, pp. 640, euro 30,99 come rappresentante di una linea aperta alla «nuova prospettiva». Rifiutando però la restrizione delle opere della legge agli «identity markers», egli asserisce che la loro esclusione dal processo della giustificazione è motivato a un livello «apocalittico/cristologico», ossia quando l'argomentazione paolina ha in vista l'ingresso nella relazione di alleanza con Dio, che è garantito esclusivamente dall'opera di Cristo. Paolo quindi non sente la necessità di rifiutare in toto la legge, e sottoscriverebbe le affermazioni di Giacomo, che si pongono invece a un livello morale, di permanenza in detta relazione. Sorprende che in questa linea si menzioni ancora l'interpretazione delle opere della legge quali «opere legalistiche»; se così fossero, la ragione della loro esclusione dalla giustificazione non sarebbe di stampo esclusivamente cristologico (le opere sarebbero rifiutate per l'erroneo atteggiamento che suscitano nell'individuo, e non solo per salvaguardare la

pregnanza dell'opera di Cristo), e difficilmente potrebbero essere indicatori di una pratica effettiva della fede nella vita etica.

Più attento a recuperare le intuizioni di fondo dell'interpretazione classica e a raffrontarle con attenzione con le nuove prospettive, si dimostra **R. Penna, Lettera ai Romani. 1 Rm 1-5** (SOC 6), EDB, Bologna 2004, pp. 496, euro 41,50. Nell'unico dei volumi del suo poderoso commento sulla lettera ai Romani sinora pubblicato, Penna legge i primi capitoli della lettera come tesi a dichiarare l'inammissibilità della giustizia giudicante di Dio nel contesto della giustificazione. In effetti, la pratica delle opere della legge non è mezzo per la vittoria sul peccato, per cui Paolo contesta le opere della legge non perché sono «della legge» ma in quanto, semplicemente, «opere». Per la lucidità e la completezza dell'analisi il commento di Penna si impone sicuramente come degno di considerazione, ma mi sembra che lasci inevasa la questione della ragione di questa contestazione, se si accetta la ricostruzione di Sanders, secondo cui la legge non propone opere che abbiano la pretesa di instaurare il rapporto con Dio. Ritornano, nel commentario, le linee essenziali di un suo precedente studio sul testo qumranico 4QMMT, per contestare la limitazione delle opere della legge agli «identity markers». Non mi pare invece ripreso, curiosamente, l'ampio confronto tra Paolo e Giacomo svolto in **R. Penna, L'apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia**, San Paolo, Cinisello Balsamo 1991, pp. 712: 470-495, euro 20,66, che si raccomanda per l'acribia dell'analisi, indipendentemente dall'adesione o meno alle conclusioni. Possiamo dire che questo è l'unico studio esteso effettivamente dedicato al rapporto tra i due agiografi in cui, riconosciuta la loro diversità, si ricerca una convergenza possibile tra le reciproche prospettive, non limitandosi a giustificare le diversità delle asserzioni con la diversità delle reciproche prospettive argomentative. Altri commentari recenti disponibili sul mercato italiano sono **J.A. Fitzmyer, Lettera ai Romani. Commentario critico-teologico**, Piemme, Casale Monferrato 1999, pp. 928, euro 61,97; **S. Légasse, L'epistola di Paolo ai Romani**, Queriniana, Brescia 2004, pp. 816, euro 72,00; **A. Vanhoye, Lettera ai Galati** (LBNT 8), Paoline, Milano 2000, pp. 112, euro 16,53. A prescindere da evidenti peculiarità presenti in ogni singolo autore, essi possono globalmente venire inclusi all'interno di una linea interpretativa classica, senza particolare originalità nell'individuare la ragione dell'esclusione delle opere della legge dal processo di giustificazione, né nell'affrontare il rapporto tra Paolo e Giacomo.

Incomparabilmente meno estesa la produzione scientifica sulla lettera di Giacomo. Va' innanzitutto citato il commentario maggiore più recente: **R. Fabris, Lettera di Giacomo** (SOC 17), EDB, Bologna 2004, pp. 376, euro 34,00. Ampio spazio è dedicato al raffronto tra Paolo e Giacomo, sia all'interno dell'esegesi della pericope Gc 2,14-26, sia in un excursus apposito. Con chiarezza si riconosce la diversità delle prospettive argomentative dei due agiografi, per cui il verbo «giustificare» è utilizzato dal primo ad indicare l'ingresso nella relazione con Dio, dal secondo nel contesto del giudizio finale, e la tematica della legge è importante per il primo, assente per il secondo. Giacomo, così, non contrappone fede e opere, bensì la fede con le opere a quella priva delle stesse. Pertanto non è assodato che Giacomo si rivolga contro un paolinismo esagerato (come affermato da molti degli autori summenzionati), mentre può essere assolutamente verosimile che entrambi facciano ricorso a una tradizione giudaica comune, imperniata su Abramo, e la utilizzino all'interno dei differenti loro interessi argomentativi.

G. Marconi, La lettera di Giacomo, Borla, Roma 1990, pp. 272, euro 20,66, lascia sospesa la questione dell'eventuale riferimento di Giacomo a Paolo, ritenendo che comunque Giacomo si rifaccia alla lettura tradizionale giudaica della figura di Abramo, che afferma la necessaria inerenza delle opere alla fede per sancirne la verità. Invece **F. Schnider, La lettera di Giacomo**, Morcelliana, Brescia 1992, pp. 256, euro 15,49, ritiene Gc impegnato in una polemica contro la deriva paolinista, i cui esiti sono aperti a possibili valutazioni divergenti. È possibile, cioè, sia riconoscere in lui elementi che esprimono, con altra terminologia, la comprensione paolina della struttura dell'uomo giustificato, sia elementi che, sotto la spinta polemica, portano di fatto a contrapporsi non solo contro la deriva paolinista, ma

contro la teologia dello stesso Paolo. Da simili righe, tuttavia, la supposta polemica antipaolina lascia l'impressione del non motivato, mentre la comprensione di Paolo è acriticamente quella classica, senza alcun accenno alla nuova prospettiva. Per concludere, la dissertazione dottorale di **T. Kot, *La fede, via della vita. Composizione e interpretazione della Lettera di Giacomo***, EDB, Bologna 2002, pp. 304, euro 23,30 è propriamente uno studio sulla composizione letteraria della lettera, attraverso un metodo originale ma, se assolutizzato, a detta di molti unilaterale. L'autore ritiene che la tematica della fede, intesa come via verso la pienezza della vita, sia centrale nella lettera, capace di dare unità alle sue varie sezioni. Giacomo, allora risulterebbe in indiscussa unità tematica con Paolo. Sorprende però che questa tesi, sicuramente innovativa nel percorso esegetico sinora sviluppato, non sia supportata da un confronto analitico con *Rm 4,2-8*, ove Paolo offre un'esegesi di Genesi obbiettivamente differente da quella di Giacomo e dei giudaismi del tempo, ancor di più se si pensa che Kot presenta, come uno degli asserti metodologici qualificanti la propria ricerca, l'interpretazione della lettera all'interno della cornice ermeneutica costituita dall'intera Bibbia.

Lo studio della relazione tra Paolo e Giacomo, quindi, avviene in genere all'interno di excursus, suscitando l'inevitabile impressione di esiti ancora frammentati, attenti a individuare gli interessi argomentativi dei rispettivi autori e a comprendere al loro interno le reciproche asserzioni, ma incapaci di abbozzare, a parte lodevoli eccezioni, un bilancio ermeneutico sintetico delle stesse. Tuttavia una teologia che voglia definirsi autenticamente biblica giunge ad esso solo attraverso il rispetto degli interessi che ogni testo connota al suo interno come centrali, ragion per cui il percorso analitico, per quanto lungo ed estenuante possa sembrare, è semplicemente imprescindibile. Tanto più che, perlomeno per ciò che riguarda la teologia paolina della legge, i suoi esiti sono ancora tutti in fase di ridefinizione.

Prof. Stefano Romanello